**ELENCO FAC- SIMILI**

1. **CO.CO.CO sportiva:**

* **1.1 Schema di lettera di incarico;**
* **1.2 Schema di contratto;**

1. **CO.CO.CO Amministrativo gestionale:**

* **Schema di contratto;**

1. **Schema di lettera di incarico Volontari;**
2. **Schema comunicazione incarico quale volontario (dipendenti P.A.);**
3. **Schema richiesta autorizzazione incarico lavoro sportivo (dipendenti P.A.);**
4. **Schema autocertificazione compensi sportivi percepiti 2023;**
5. **Tabella di verifica dei contenuti degli statuti delle associazioni e società sportive affiliate;**
6. **Schema statuto ASD;**
7. **Schema statuto SSD senza distribuzione utili;**
8. **Schema statuto SSD con distribuzione utili.**

**NOTA BENE: gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità dei fac simili rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.**

1. **CO.CO.CO sportiva**

**Fac-simile 1.1. Schema di lettera di incarico**

Egregio Signor/Gentile Signora

**NOME COGNOME**

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

**Oggetto: lettera di incarico per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica.**

1. E’ a Lei conferito per il periodo dal ….. al ……., l’incarico di:

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,

- Allenatore,

-Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico**;**

**- ………………………(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)**

2.In tale qualifica, svolgerà la funzione indicata nelle modalità previste dai regolamenti federali.La prestazione avverrà preferibilmente nei giorni ............. , con la durata che sarà determinata sulla base delle esigenze comunicate e che vengono confermate con la sottoscrizione del presente contratto a fronte di un compenso stabilito in complessivi €……………………..(……………………………………………..) per l’intera durata dell’incarico. Detto compenso, dedotte le ritenute fiscali e previdenziali applicabili, le sarà corrisposto in n. \_\_\_\_\_ rate mensili/bimestrali/trimestrali posticipate.

Si dà atto che La prestazione avverrà secondo le modalità indicate nel secondo comma dell’art.28 del D.Lvo n.36/2021 e ss.mm.ii, e che che l'impegno assunto non richiede una prestazione superiore alle 24 ore settimanali al netto dell’attività agonistica programmata e concordata.

3.La S.V., quale soggetto operante a tutti gli effetti nell’ordinamento sportivo in quanto tesserato con ………. , si impegna a svolgere la sua opera nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto e dai Regolamenti della ................... e a non rilasciare dichiarazione contrarie alla dignità di tesserati della .................. e degli associati o che esulino dall’ambito dell’incarico affidatogli, essendo comunque tenuto all’obbligo della riservatezza.

4.Si obbliga, inoltre:

1. A svolgere con la massima diligenza l’incarico stesso, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalla ...................;
2. Ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ecc., messi a sua disposizione;
3. Operare con diligenza e professionalità rispettando le normative interne della ..................., in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell’incarico, circa ogni dato e notizia relativi all’attività svolta ed atleti/i coinvolti/e;
4. A comportarsi con lealtà e correttezza, evitando ogni condotta che possa porsi in contrasto con gli interessi federali e/o comunque arrecare danno alla ...................

5.Costituiranno motivo di risoluzione immediata del presente accordo una o più delle ipotesi qui previste:

* L’assunzione o induzione all’uso di sostanze dopanti;
* La violazione al Codice di Comportamento Sportivo del CONI che dichiara di conoscere ed accettare espressamente;
* Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al precedente punto 4.

6. La S.V. avrà diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro, applicata secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 8-bis e segg. D.Lgs. 36/2021. A tal fine la S.V. dichiara di avere/non avere già in essere altra copertura previdenziale. Sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista per la tipologia di compenso. A tal fine, ai sensi del comma 6 bis dell’art.36 del D.Lvo n.16/2021, la S.V. rilascerà, all’atto del pagamento, autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

8.E’ esclusa qualsiasi forma di ulteriori compensi e/o indennità, a qualsiasi titolo, in aggiunta a quanto previsto ai commi precedenti.

9.Le Sue competenze Le saranno riconosciute periodicamente a mezzo bonifico bancario – o altra modalità di pagamento – secondo le Sue indicazioni.

10.Con riferimento alle modalità e al tempo di svolgimento delle proprie prestazioni, Le ricordiamo che dovrà agire nell’interesse della scrivente .................. e nel rispetto dei regolamenti tecnici dalla stessa emanati con l’obiettivo del raggiungimento delle migliori classifiche nelle competizioni di riferimento. Lei ha il solo obbligo di relazionare sul proprio operato agli Organi direttivi ogni qual volta ne verrà richiesto senza che comunque sussistano vincoli di dipendenza e subordinazione nei confronti della ................... Si precisa che non è volontà delle parti di costituire un rapporto subordinato.

11.La S.V. dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti. In particolare, se dipendente pubblico, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D.Lvo n. 165/2001, di svolgere comunque l’incarico al di fuori dall’orario di lavoro e di aver ottenuto l’autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.25, comma 6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i .

12.Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

a) la conoscenza delle problematiche attinenti l’incarico;

b) la ................... ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente incarico;

c) le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell'incarico.

Certo che garantirà alla .................. il Suo importante apporto con entusiasmo, La saluto cordialmente.

Il Presidente

…………………………………..

Per accettazione,

**Nome e Cognome**

Firma: …………………………………

Data: ……………..

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato in ogni sua parte il presente accordo ivi compresi i punti 4, 5.

**Nome e Cognome**

Firma: ……………

1. **CO.CO.CO sportiva**

**Fac-simile 1.2. : Schema di contratto**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA**

Con la presente scrittura privata:

### TRA

## …………..……………– con sede in ………………., Via …………………………….C.F………………………………., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente …………………………., domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche Committente), da una parte

#### E

…………………, nato a………………il …………………… e residente in…………………….., via…………………………………..C.F……………………………

(di seguito anche “Collaboratore”) dall’altra parte

**PREMESSO CHE**

* il Committente ha ravvisato la necessità di avvalersi di prestazioni qualificate che forniscano un adeguato supporto per ciò che concerne ………………………;
* il Committente ha individuato nel Sig………………………il soggetto che, per la maturata esperienza e capacità, può svolgere adeguatamente il seguente incarico in ambito sportivo dilettantistico:
* (scegliere tra una delle seguenti tipologie=
* - Atleta,
* - Allenatore,
* -Istruttore,
* - Direttore Tecnico;
* - Direttori Sportivo;
* - Preparatore Atletico**;**
* il Sig……………. ha manifestato la sua piena disponibilità ad accettare l’incarico di cui si tratta senza alcun vincolo di subordinazione e con piena autonomia tecnica, ancorchè in forma coordinata e continuativa, delle proprie prestazioni;
* l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi a carattere dilettantistico e, pertanto, regolata dall’art.25 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i e dalle norme da esso richiamate;
* il Sig…………………è regolarmente tesserato in qualità di………………………;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue quanto segue:

**1. Validità delle premesse**

**1.1** Le premesse, riconosciute come vere ed essenziali, hanno contenuto di effetto pattizio e formano parte integrante del presente Contratto di cui costituiscono, altresì, il presupposto.

**2. Accordi precedenti**

**2.1** Il presente atto annulla e sostituisce integralmente ogni eventuale altra precedente pattuizione e/o accordo intervenuto tra le parti in relazione al dedotto rapporto di collaborazione, dovendo quindi intendersi dette pattuizioni e accordi privi di efficacia alcuna, contestualmente risolti e comunque rinunziati a seguito della sottoscrizione del presente atto.

**3. Oggetto del contratto**

**3.1.** Il Sig……………..si impegna a rendere le proprie prestazioni tecnico-sportive di natura dilettantistica al Committente sulla base del programma tecnico predisposto *[ opzionale: che allegato al presente contratto né forma parte integrante e sostanziale]* ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 25, comma 1 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021, in qualità di:

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,

- Allenatore,

-Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico**;**

**- ………………………(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)**

La prestazione sarà resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.

A tal fine il Sig………………..dichiara:

-di non essere un dipendente pubblico; oppure

-di essere un dipendente pubblico, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D.Lvo n. 165/2001 e di aver ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività ai sensi dell’art.25, comma 6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i .In tal caso si impegna a fornire copia dell’autorizzazione a pena di risoluzione del contratto e, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la FI…. In caso di mancata, viziata o carente autorizzazione.

**4. Esecuzione del contratto. Impegni del collaboratore**

**4.1.** Per l'esecuzione della propria attività il collaboratore potrà avvalersi del supporto della struttura della Committente e potrà usufruire e delle attrezzature e del materiale fornito dalla stessa committente. L'attività sarà esercitata direttamente, senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia, nel rispetto delle metodologie e delle procedure da concordare periodicamente con la committente che ne coordinerà le prestazioni. Pertanto, non si procederà alla verifica delle presenze e tantomeno dovranno essere giustificate eventuali assenze. Rimarrà diritto del Collaboratore, se e ove liberamente lo ritenesse, di svolgere ulteriore attività sportiva oltre a quella quivi prevista.

**4.2** Il Collaboratore si impegna, nell’espletamento dell’attività:

a) ad operare con diligenza e professionalità il proprio compito, rispettando le normative interne del Committente, in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell’incarico, circa ogni dato e notizia relativi all’attività svolta ed alle atlete coinvolte;

b) a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni,etc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;

c) a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.

d) durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso a non divulgare le informazioni e i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

**4.3** La prestazione avverrà preferibilmente nei giorni ............. , con la durata che sarà determinata sulla base delle esigenze comunicate e che vengono confermate con la sottoscrizione del presente contratto. Si dà atto che l'impegno assunto richiede/non richiede una prestazione superiore alle 24 ore settimanali al netto dell’attività agonistica programmata e concordata.

**4.4** Il luogo preposto allo svolgimento della prestazione in via principale è presso ..................... . Potranno essere richieste trasferte in relazione al calendario di attività che è stato concordato tra le parti.

**5. Compenso**

**5.1** A fronte del puntuale adempimento da parte del Collaboratore delle prestazioni inerenti le attività sportive dilettantistiche sopra menzionate, il Committente si impegna a corrispondere un compenso omnicomprensivo al lordo della percentuale di contributo previdenziale posta a carico del lavoratore che, tenuto conto della natura dell’attività e dell’impegno richiesto è stabilito in:

………………………………………………………………………………………………

**5.2** Il compenso come sopra determinato deve intendersi onnicomprensivo di qualsiasi imposta (diretta ed indiretta) e di ogni attività svolta in favore del Committente sia presso la sua sede od in altro luogo. L’entità forfetaria del compenso è stata determinata su quantificazione effettuata dal collaboratore tenuto conto della specifica attività svolta ed in relazione alla entità dell’impegno di energia e di tempo che verrà utilizzato per la realizzazione dell’incarico. Il compenso è stato frutto di trattative tra Le parti in assenza di Ccnl per tale tipo di prestazione.

**5.3** Il compenso sarà erogato entro il giorno....... di ciascun mese di durata del presente contratto, a mezzo bonifico bancario sul c/c …………………………………………………….

**5.4** Il Collaboratore ha diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro, applicata secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 8-bis e segg., D.Lgs. 36/2021. A tal fine il Collaboratore dichiara di avere/non avere già in essere altra copertura previdenziale.

**5.5** Sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista per la tipologia di compenso. A tal fine, ai sensi del comma 6 bis dell’art.36 del D.Lvo n.16/2021, il Collaboratore rilascia, all’atto del pagamento, autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

**6. Durata e recesso**

**6.1** IL presente accordo è valido dal \_/\_/\_\_al\_\_/\_/\_,data in cui scadrà di diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

**6.2** Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 60 giorni, con semplice comunicazione scritta. In caso di recesso si applica l'articolo 2237, cod. civ..

**7. Risoluzione anticipata e di diritto**

**7.1** Il presente contratto si risolverà anticipatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei casi di mancata, negligente o incompleta prestazione/adempimento di anche una soltanto delle attività e degli obblighi di cui al presente accordo.

**7.2** Sarà inoltre dichiarata la risoluzione di diritto immediata del contratto nei seguenti casi:

1. grave inadempienza degli obblighi di cui all’art 4;
2. divulgazione con qualsiasi mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente accordo, senza la preventiva autorizzazione del Committente, di informazioni, notizie e commenti relativi all’incarico affidatogli in forza del presente accordo, o a fatti, circostanze ed atti riguardanti il Committente di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dello svolgimento di detto incarico;
3. compimento di atti, e/o rilascio di dichiarazioni, in pregiudizio dell’attività del Committente, dei suoi Organi e struttura che possano ledere l’immagine del Committente;
4. somministrazione diretta, o anche tolleranza, di sostanze dichiarate dopanti, o comunque non autorizzate dagli organi sportivi e nazionali competenti;
5. coinvolgimento in, o anche tolleranza di, episodi e/o condotte di qualsivoglia natura finalizzati all’alterazione e/o alla manipolazione dei risultati delle gare.

**7.3** In tutti gli altri casi di risoluzione di diritto del presente contratto, oltre quelli sopra indicati, saranno interrotti senza preavviso i relativi compensi, con espressa facoltà e diritto del Committente alla richiesta del risarcimento del danno.

**8. Regolamentazione del rapporto**

**8.1** Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente contratto.

**8.2** La validità del presente accordo è comunque subordinata, se prevista obbligatoriamente, all’idoneità fisica per l'espletamento della funzione richiesta nonché, ove necessario, per la pratica agonistico dello sport del........ (da specificare).

**8.3** Il presente rapporto di collaborazione non è soggetto a un’organizzazione di orario imprevedibile nemmeno in parte, ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 104/2022 e non è soggetto ad alcuna forma di monitoraggio automatizzato.

**9.Trattamento dei dati personali**

**9.1** Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili – dei soggetti con cui verrà a contatto nell’ambito delle finalità istituzionali del Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;

b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;

c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

**9.2** Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.

**10.Sicurezza sul lavoro**

**10.1** Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

a) la conoscenza delle problematiche attinenti l’incarico;

b) il Committente ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente incarico;

c) le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell'incarico.

**11. Foro territoriale**

**11.1** Qualsiasi controversa che dovesse insorgere dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, nullità o annullabilità, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di ………...

L.C.S.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Committente Il Collaboratore

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt.: 4) Impegni del Collaboratore; 6) Durata e recesso;7) Risoluzione anticipata e di diritto; 8) Regolamentazione del rapporto;11) Foro Territoriale.

Il Committente Il Collaboratore

1. **CO.CO.CO amministrativo gestionale**

**Fac-simile Schema di contratto**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE**

Con la presente scrittura privata:

### TRA

## …………..……………– con sede in ………………., Via …………………………….C.F………………………………., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente …………………………., domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche Committente), da una parte

#### E

…………………, nato a………………il …………………… e residente in…………………….., via…………………………………..C.F……………………………

(di seguito anche “Collaboratore”) dall’altra parte

**Premesso**

a) che il Committente è una ………..iscritta al RAS;

b) che il Committente, ha constatato la necessità di assicurarsi prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i,;

c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l’attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

**Art.1 - Premesse**

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**Art.2 - Natura del rapporto**

1. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.

**Art.3 - Oggetto dell’incarico**

1. Il Committente conferisce al Collaboratore, che s’impegna a svolgerlo, ai sensi degli artt.2222 e segg. l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il miglior svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica organizzata in qualità di …………………..(a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi), che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico ricevuto.

2.Le parti, nel quadro quivi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano

che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici del Committente;

- all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;

- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature del Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;

- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario del Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

**Art.4 -Durata**

1. Il presente contratto avrà durata a partire dal …… e fino al …….. Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto. Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

2.In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.

3.Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico.

4.Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

**Art.5 - Obblighi del Collaboratore**

1. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui all’art.4 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l’incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che la Committente, in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l’obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta della/dei surriferita/i persona/e, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

2.Lo svolgimento delle attività di cui all’art.4 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

3.Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l’impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l’attività svolta dalla Committente.

4.Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all’esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all’operato posto in essere da esso Collaboratore nell’ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.

5.Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

**Art.6 - Obblighi della Committente**

1. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l’importo forfettariamente determinato in complessivi Euro \_\_.\_\_\_,00 (diconsi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.

2.Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all’esecuzione dell’incarico.

3.Il surriferito importo complessivo, in relazione all’articolazione temporale dell’incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote mensili e saranno corrisposte alla fine di ciascun mese, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale.

**Art.7 - Clausola risolutiva espressa**

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell’art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:

a) la mancata prestazione dell’attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con il Committente;

b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;

c) l’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all’attività del Committente.

**Art.8 - Cessione del contratto**

1. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

**Art.9 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. 34-35 -36**

1. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:

- quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d’imposta della Committente che, in quanto tale opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi eccedenti la fascia imponibile di Euro 15.000,00 conformemente alla normativa tributaria attualmente in vigore;

- quanto agli aspetti previdenziali all’applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico federazione 1/3 carico collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi sulla fascia imponibile superiore a Euro 5.000,00;

- quanto agli aspetti assicurativi all’iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti, a cura della Committente. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico della federazione.

2.Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere per la Committente non rientrano nell’oggetto di arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

3.Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.

**Art.10 - Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - Decreto Lgs. n. 196 del 30/6/2003**

**1.** Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili – dei soggetti con cui verrà a contatto nell’ambito delle finalità istituzionali delil Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;

b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;

c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

**2.** Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo

**Art.11 -Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008**

1. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l’uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall’azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall’art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.

2.La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell’artt. 28 e ss. del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.

**Art.12 - Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001**

1. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” la Committente segnala al Collaboratore, attesa l’estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l’incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.

2.Sin da ora il Collaboratore esonera espressamente il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da proprie dichiarazioni mendaci e/o incomplete, impegnandosi a manlevare il Committente da eventuali danni, sanzioni e/o qualsiasi altra conseguenza negativa dovesse derivare da tali dichiarazioni.

**Art.13 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c..

**Art.14 - Foro competente**

1. Qualsiasi controversia derivante o connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di ………, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

**Art.15 - Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

2.Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

---------------, lì

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Committente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 14 (foro competente).

Il Committente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3)Schema di lettera di incarico Volontari;**

Egr.

Sig………………………………

……………………………………

**Oggetto: incarico quale ”………… volontario” della ……………………………………...**

Si comunica che, con l’entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., la S.V. è stata incaricata quale

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,

- Allenatore,

-Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico**;**

**- ………………………(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)**

…………………………….. a titolo onorifico, essendo inquadrata quale tecnico federale volontario ai sensi e per gli effetti di cui all’art.29 del citato D.Lvo.

In base all’art.29,c.2 del D.Lvo n.36/2021 saranno a carico della ………………………….le spese di viaggio, soggiorno e quelle sostenute nell'ambito delle attività di cui all’incarico in oggetto, che verranno svolte nei limiti e con le modalità previste dalla ……………………in materia così come determinati dal Consiglio direttivo.

[ alternativa: In base all’art.29,c.2 del D.Lvo n.36/2021 Le sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili in relazione alle seguenti tipologie ed attività stabilite dal Consiglio direttivo con la delibera… che si allega in copia].

Comunico infine che potranno esserLe riconosciuti, ai sensi dell’art.36, c.6 quater del D.Lvo n.36/2021 eventuali premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o anche per la partecipazione ei raduni, secondo le deliberazioni che, in proposito, adotterà separatamente il Consiglio direttivo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Per accettazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4)Schema comunicazione incarico quale volontario (dipendenti P.A.)**

Spett.le …………………….

Sig………………………………

A mezzo PEC

o Raccomandata amano

**Oggetto: comunicazione di incarico quale ”……………………… volontario” della ………………….**

Si comunica che, con l’entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., il sottoscritto assumerà l’incarico di

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,

- Allenatore,

-Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico**;**

**- ………………………(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)**

solo a titolo onorifico, essendo il sottoscritto inquadrato quale volontario ai sensi e per gli effetti di cui all’art.29 del citato D.Lvo.

In tale qualità dichiaro, sotto la mia responsabilità che svolgerò l’incarico al di fuori dall’orario di lavoro.

Informo inoltre che, In base e nei limiti previsti dall’art.29,c.2 del D.Lvo n.36/2021 sarà a carico della ………………… il solo rimborso le spese di viaggio, soggiorno e quelle sostenute nell'ambito delle attività di cui all’incarico in oggetto.

Comunico infine che potranno essermi riconosciuti, ai sensi dell’art.36, c.6 quater del D.Lvo n.36/2021 eventuali premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o anche per la partecipazione ei raduni, secondo le deliberazioni che, in proposito, adotterà separatamente il Consiglio Federale.

Distinti saluti

…………….

**5)Schema richiesta autorizzazione incarico lavoro sportivo (dipendenti P.A.)**

Spett.le

…………………………

Sig…………………….

**Oggetto: richiesta di autorizzazione al conferimento da parte della ………………………di …………………………….. nella forma della collaborazione coordinata e continuativa resa in regime di sport dilettantistico.**

Con la presente si rappresenta la intenzione per la………………………..di avvalersi delle prestazioni del sottoscritto ……..in qualità di

(scegliere tra una delle seguenti tipologie=

- Atleta,

- Allenatore,

-Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico**;**

**- ………………………(altra mansione prevista dai Regolamenti federali)**

Al riguardo si precisa che a seguito dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2023 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i., in particolare degli artt.25 e segg., la………………. intenderebbe avvalersi del sottoscritto Tecnico inquadrandolo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa resa in regime di sport dilettantistico, dal… al…….

La prestazione sarebbe regolata con le modalità di cui all’art.28 del D.Lvo n.36/2021 sulla base delle esigenze riferite all’attività agonistica programmata e concordata con la ……………………………..

I termini del rapporto sono contenuti nell’allegato schema di contratto/lettera di incarico.

Si evidenzia che il conferimento del suddetto incarico è subordinato al rilascio dell’autorizzazione, prescritta dalle vigenti disposizioni di legge (D.Lvo 30.03.2001,n.165) da parte di codesta Amministrazione alla sottoscrizione del contratto per l’incarico sopra indicato e che l’art.26 comma 6 del citato D.Lvo n.36/2021 prevede il silenzio assenso all’autorizzazione richiesta con il decorso di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Si chiede pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di essere autorizzato a quanto sopra.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

All: schema di contratto/lettera di incarico

**6)Schema autocertificazione compensi sportivi percepiti 2023**

ANNO DI IMPOSTA 2023

Autocertificazione redditi per applicazione fascia esente ai sensi di quanto previsto dal comma 6-*bis*, articolo 36, D.Lgs. 36/2021 s.m.i.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_ ( C. F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) per l’incarico di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_svolto nel periodo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica organizzata dall’associazione chiede di ricevere l’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei rimborsi forfetari, indennità di trasferta e compensi di cui alla presente richiesta

Dichiara

di essere informato che i compensi di seguito indicati sono riferiti alla pluralità dei committenti e determinati secondo il principio di cassa.

**dal 1° gennaio al 30 giugno 2023**

¨ di **non aver ricevuto** somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell’art. 25 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell’art. 67, comma 1 lett. m) e dell’art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986;

¨ di **aver ricevuto,** somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell’art. 25 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell’art. 67, comma 1 lett. m) e dell’art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986 per un importo lordo pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

dal 1° luglio 2023 alla data odierna

¨ di aver ricevuto compensi **per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico** ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

¨ di aver ricevuto compensi per **prestazioni di collaborazione amministrativo – gestionale** ai sensi dell’articolo 37, D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Data e firma del lavoratore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dichiara altresì**

◻ di essere iscritto alla cassa professionale di appartenenza ovvero ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

(Specificare Ente ……………………………………………………….);

◻ di essere pensionato. (Specificare Ente ……………………………………………………….);

◻ di non essere iscritto ad alcuna forma pensionistica obbligatoria.

(si evidenzia che al superamento della soglia di euro 5.000 ex art. 35, D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. al fine di garantire il corretto accredito dei suoi contributi è necessario che provveda alla sua iscrizione alla Gestione Separata Inps L.n.335/1995)

Data e firma del lavoratore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7) Tabella di verifica dei contenuti degli statuti delle associazioni e società sportive affiliate;**

Le associazioni e società sportive con statuto già adeguato alle prescrizioni di cui all’art.90, c.18 L. n.289/2002 e s.m.i. (generalmente recepite dagli statuti federali quali condizioni per l’affiliazione e la riaffili azione) potranno evitare di dover intervenire con modifiche statutarie qualora risultino già soddisfatti i requisiti di seguito elencati, ovvero potranno apportare solo le modifiche circoscritte ai medesimi aspetti, che vanno pertanto attentamente verificati negli statuti attualmente adottati dalle associazioni e società sportive. Gli statuti, ove necessario, devono essere uniformati entro il 31 dicembre 2023: a tal fine è prevista l’esenzione dall’imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie.

|  |  |
| --- | --- |
| **DENOMINAZIONE** | deve ricomprendere **la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** |
| **OGGETTO SOCIALE** | Deve esserci specifico riferimento all’esercizio **in\_via\_stabile\_e\_ principale** dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche’, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In presenza di attività secondarie e strumentali è opportuna la revisione dello statuto in base all’art.9 del Decreto legislativo |
| **ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE** |  |
| **ASSENZA DI FINI DI LUCRO AI SENSI DELL’ART. 8, D.LGS. N.36/2021** | OBBLIGATORIO: destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.  OBBLIGATORIO: divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.  PER LE SSD che intendessero adottare la possibilità di parziale distribuzione di utili in base all’art.8,comma 3 del Decreto sarà indispensabile ala modifica statutaria |
| **ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL’ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI** | Tali principi non si applicano alle società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile |
| **OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, NONCHÉ MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI** |  |
| **MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE** |  |
| **OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI** |  |
| **EVENTUALI ATTIVITA’ DIVERSE E STRUMENTALI RISPETTO ALLA PRINCIPALE (VEDI ANCHE “OGGETTO SOCIALE”)** | le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, sulla base di criteri e limiti che dovranno essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato |

**8)Schema statuto ASD;**

# Statuto della

**“Associazione sportiva dilettantistica ” – ASD**

# \*\*\*\*\* TITOLO I

**Denominazione, sede, oggetto e durata**

# Articolo 1 - Denominazione e sede

1.È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “*Associazione sportiva dilettantistica*

”, in breve “*A.S.D.* ” (d’ora in poi “*Associazione*”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in .

2.La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione,

senza che questo costituisca modifica del presente statuto.Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia

che all’estero.

3.Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*associazione sportiva dilettantistica*”, anche in acronimo ASD.

4.L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

**Articolo 2 – Colori ed emblema sociale** (eventuale)

1. I colori sociali sono L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno

stilizzato raffigurante .

# Articolo 3 – Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del ……………………………………… e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

* attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
* la gestione di centri benessere o fisioterapici;
* la vendita di articoli sportivi;
* la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

1. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per

consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

1. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
2. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
3. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021

# Articolo 4 – Durata

1.L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

# TITOLO II

**Della vita associativa**

# Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “*irreprensibile condotta*” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
11. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

# Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
3. il diritto a partecipare alle attività associative;
4. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
5. il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
6. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
7. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
8. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
9. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
10. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

# Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

# TITOLO III

**Degli organi associativi**

# Articolo 8 – Organi sociali

1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’Associazione:
3. l’assemblea generale degli associati;
4. il presidente;
5. il consiglio direttivo;
6. il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

# Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale

1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
5. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
6. almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
7. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
8. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “*Avviso di convocazione*”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
10. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
11. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
12. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
13. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
14. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
15. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
16. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
17. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
18. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
19. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
20. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
21. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

# Articolo 10 - Partecipazione all’assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

# Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
4. nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
5. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
6. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
7. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
10. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono

essere svolte dall’Associazione;

1. delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma

2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;

1. delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

# Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L’Assemblea straordinaria delibera:

1. sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
2. sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
3. sui diritti reali immobiliari;
4. sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;

c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

# Articolo 13 – Validità assembleare

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..

# Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali . In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento

e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla

votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

# Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “*da remoto*” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

# Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
2. per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
3. per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
4. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
5. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
6. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio.*
8. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
9. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
10. per dimissioni;
11. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
12. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
13. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio.*

# Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l’anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

# Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso

competono in particolare:

1. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
2. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee

straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;

1. determinare l’importo delle quote associative;
2. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
3. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
4. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
5. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
6. l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
7. l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
8. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
9. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
10. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
11. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
12. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
13. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

# Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

# Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

# Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1.Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2.Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3.Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4.Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5.Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6.Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7.Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa,

banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

# Articolo 22 – Organo di revisione

1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..

# TITOLO IV

**Patrimonio e scritture contabili**

# Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.

# Articolo 24 - Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

# Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, D.Lgs. 112/2017.

# TITOLO V

**Dei lavoratori e volontari**

# Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

# TITOLO VI

**Disposizioni finali**

# Articolo 27- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
2. atleti;
3. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
4. giudici/arbitri; d)dirigenti;
5. tecnici, istruttori ;
6. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
7. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
8. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
9. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
10. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III –

Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in

Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

1. L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

# Articolo 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 30 - Clausola compromissoria

1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana………… A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

# Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

1. **Schema statuto SSD senza distribuzione utili;**

**Statuto**

# “Società Sportiva Dilettantistica a r.l. SSD "

**\* \* \* \* \* \* \* \* \* TITOLO I**

# DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

**Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**

* 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall’articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata “ società sportiva dilettantistica a r.l.”, in acronimo “ SSD” (d’ora in poi “società”). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi *ex* articolo 10, D.Lgs. 36/2021.
  2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “società sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.

# Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

* 1. La sede legale della società è in .
  2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
  3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all’estero.
  4. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, all’ente affiliante una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
  5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l’indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

# Articolo 3) OGGETTO SOCIALE

* 1. La società esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica del ……………………………………… e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. In particolare, la società ha per oggetto:
* l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
* l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
* l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
* la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
  1. Inoltre, nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:
* gestione dell’impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
* gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
* la promozione dell’attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell’attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
* l’organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa.
  1. Si applica l’eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all’articolo 9, comma 1-*bis,* D.Lgs. 36/2021.
  2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto d’immobili da destinare ad attività sportive.
  3. La società potrà altresì procedere all’affitto dell’azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l’osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ..
  4. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l’emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
  5. Al fine di svolgere l’attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.
  6. La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.
  7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate.
  8. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
  9. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti

disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

# Articolo 4) DURATA

La società è a tempo indeterminato.

# TITOLO II

**Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale**

# Articolo 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 00.000,00 ( ila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

# Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

# 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

# Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

* 1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
  2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell’articolo 2467, cod. civ..

# Articolo 7) PARTECIPAZIONI

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l’articolo 2468 cod. civ..

# Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

* 1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.
  2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.
  3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

# Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO

* 1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.
  2. Si applica l’articolo 2473, cod. civ..
  3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
  4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.

# Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO - ESCLUSIONE

* 1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
  2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.
  3. In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

# Articolo 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

* 1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell’articolo 2473-*bis*, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L’interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell’assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.
  2. L’esclusione deve risultare da decisione dell’assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.
  3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:
* la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
* la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
* l’assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
* la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
* mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
* mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica;
* svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
* pignoramento della quota del socio;
* sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
  1. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l’esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, *ex* articolo 2287, cod. civ..

# TITOLO III

**Decisioni dei soci**

# Articolo 12) ORGANI SOCIALI

* 1. Sono organi della società:

1. l’assemblea dei soci;
2. l’organo amministrativo;
3. l’organo di revisione e controllo.
   1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della società. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
   2. L’amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.
   3. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

# Articolo 13) DIRITTO DI VOTO

* 1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.
  2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.
  3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
  4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.
  5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.

13.6 I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

# DECISIONI DEI SOCI

* 1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
  2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
* l’approvazione del bilancio;
* la nomina degli amministratori;
* la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
* le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2480, cod. civ.;
* la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
* la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;
* la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
* l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.
  1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

1. mediante deliberazione assembleare;
2. mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o *e mail*, contenente l’oggetto della decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.
   1. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata come voto negativo.
   2. Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.
   3. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.
   4. 14.8 Si applica l’articolo 2479-*ter*, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

# Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

* 1. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L’assemblea viene convocata ogni qual volta l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  2. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.
  3. L’assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all’indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito istituzionale.
  4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
  5. Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

# Articolo 16) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE

* 1. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’assemblea stessa.
  2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.
  3. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

# Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

* 1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano iscritti nell’elenco dei soci presso il registro delle imprese.
  2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell’articolo 13.4 e 13.5 del presente statuto.
  3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

# Articolo 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

* 1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
  2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:
* risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
* vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
* venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
* venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
* sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
* sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
* vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
  1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

# Articolo 19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

* 1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
  2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.
  3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
  4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

# Articolo 20) *QUORUM* COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

* 1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
  2. L’Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti o rappresentati.

# TITOLO IV

**Articolo 21 - Amministrazione**

# Articolo 21.1) STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1.1 La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

21.1.2 Agli amministratori spetta la rappresentanza della società.

21.1.3 All’atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

21.1.4 Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

21.1.5 La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

21.1.6 Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

21.1.7 In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l’amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’autorità sportiva.

21.1.8 Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.Si applica l’articolo 2475-*ter,* cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

# Articolo 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.2.1 Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente e il presidente onorario.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.

21.2.1 Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

21.2.2 Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

21.2.3 Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall’amministratore più anziano di età.

21.2.4 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

# Articolo21.3) POTERI

21.3.1 L’amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva competenza dei soci.

21.3.2 All’organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

21.3.3 È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo amministrativo. In particolare, l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

21.3.4Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per l’aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

# Articolo 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

21.4.1 La rappresentanza legale della società spetta all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

21.4.2I componenti dell’organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

# Articolo 21.5) COMPENSO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

21.5.1 Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 36/2021 può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

21.5.2 I soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell’ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati rispetto all’impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.

# TITOLO V

**Organi di controllo**

# Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO

* 1. L’assemblea dei soci può nominare l’organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ..Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest’ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
  2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.
  3. I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.
  4. Si applica l’articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

# TITOLO VI

**Libri sociali, scritture contabili e bilancio**

# Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:

* libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.:
* libro delle decisioni dell’organo di amministrazione;
* libro delle decisioni dell’organo di controllo;
* libro giornale;
* libro degli inventari.

# Articolo 24) BILANCIO

* 1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
  3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l’approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale, con le modalità di cui all’articolo 2364, cod. civ., l’assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  4. L’organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell’assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell’articolo 2478-*bis*, cod. civ..

# Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

25.1. Come indicato nell’articolo 5.1 è del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell’articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986.

24.1 Considerata l’assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili,

proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

# TITOLO VII

**Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione**

# Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D’AZIENDA

* 1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
  2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.
  3. L’assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

1. nomina uno o più liquidatori;
2. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
5. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
6. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
   1. L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
   2. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all’articolo 2485, cod. civ. e le facoltà *ex*

articolo 2486, cod. civ..

# Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

27.1 In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, è devoluto ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

# TITOLO VIII

**Lavoratori e volontari**

# Articolo 28) LAVORATORI E VOLONTARI

* 1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
  4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  7. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limii stabiliti dalle normative vigenti in materia.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

# TITOLO IX

**Disposizioni finali**

# Articolo 29 I Tesserati

* 1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

1. atleti;
2. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
3. giudici/arbitri; d)dirigenti;
4. tecnici, istruttori;
5. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata;
   1. La Società, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati.
   2. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
   3. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
   4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III

– Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 30 - Clausola compromissoria

30.1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana ….. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

# Articolo 31 - Rinvio

31.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.

**10)Schema statuto SSD con distribuzione utili.**

**Statuto**

# “società Sportiva Dilettantistica a r.l. SSD "

**\* \* \* \* \* \* \* \* \* TITOLO I**

# DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

**Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**

* 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall’articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata “ società sportiva dilettantistica a r.l.”, in acronimo “ SSD” (d’ora in poi “società”). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi *ex* articolo 10, D.Lgs. 36/2021.
  2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “società sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.

# Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

* 1. La sede legale della società è in
  2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
  3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all’estero.
  4. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, all’ente affiliante una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
  5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l’indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

# Articolo 3) OGGETTO SOCIALE

* 1. La società esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica ………………………………………e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. In particolare, la società ha per oggetto:
* l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
* l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
* l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
* la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
  1. Inoltre, nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:
* gestione dell’impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
* gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
* la promozione dell’attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell’attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
* l’organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa.
  1. Si applica l’eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all’articolo 9, comma 1-*bis,* D.Lgs. 36/2021.
  2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto d’immobili da destinare ad attività sportive.
  3. La società potrà altresì procedere all’affitto dell’azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l’osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ..
  4. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l’emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
  5. Al fine di svolgere l’attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.
  6. La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.
  7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate.
  8. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
  9. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti

disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

# Articolo 4) DURATA

4.1.La società è a tempo indeterminato.

# TITOLO II

**Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale**

# Articolo 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 00.000,00 ( ila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

# 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci fatto salvo quanto previsto dal comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

# Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

* 1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
  2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.
  3. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui al comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 7) PARTECIPAZIONI

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l’articolo 2468 cod. civ..

# Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

* 1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative.
  2. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

# Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO

* 1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.
  2. Si applica l’articolo 2473, cod. civ..
  3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
  4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.

# Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso nei limiti di cui al comma 4, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

* 1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell’articolo 2473-*bis*, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L’interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell’assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
  2. L’esclusione deve risultare da decisione dell’assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.
  3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:
* la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
* la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
* l’assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
* la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
* mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
* mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica;
* svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
* pignoramento della quota del socio;
* sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
  1. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l’esclusione dovrà essere pronunziata dal tribunale su istanza di uno dei soci, *ex* articolo 2287, cod. civ..

# TITOLO III

**Decisioni dei soci**

# Articolo 12) ORGANI SOCIALI

* 1. Sono organi della società:

1. l’assemblea dei soci;
2. l’organo amministrativo;
3. l’organo di revisione e controllo.
   1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della società. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
   2. L’amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.
   3. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

# Articolo 13) DIRITTO DI VOTO

* 1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soggetti aventi diritto di voto, senza discriminazione alcuna.
  2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.
  3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
  4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.
  5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.

# Articolo 14) DECISIONI DEI SOCI

* 1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
  2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
* l’approvazione del bilancio;
* la nomina degli amministratori;
* la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
* le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2480, cod. civ.;
* la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
* la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;
* la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
* l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.
  1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

1. mediante deliberazione assembleare;
2. mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o *e mail*, contenente l’oggetto della decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.
   1. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata come voto negativo.
   2. Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.
   3. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

14.8 Si applica l’articolo 2479-*ter*, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

# Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

* 1. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L’assemblea viene convocata ogni qual volta l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  2. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.
  3. L’assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all’indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito istituzionale.
  4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
  5. Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

# Articolo 16) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE

* 1. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’assemblea stessa.
  2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.
  3. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

# Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

* 1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano iscritti nell’elenco dei soci presso il registro delle imprese.
  2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell’articolo 13.4 e 13.5 del presente statuto.
  3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

# Articolo 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

* 1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
  2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:
* risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
* vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
* venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
* venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
* sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
* sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
* vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

* 1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

# Articolo 19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

* 1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
  2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.
  3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
  4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

# Articolo 20) *QUORUM* COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

* 1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
  2. L’Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti o rappresentati.

# TITOLO IV

**Articolo 21 - Amministrazione**

# Articolo 21.1) STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

Agli amministratori spetta la rappresentanza della società.

All’atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l’amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

Si applica l’articolo 2475-*ter,* cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

# Articolo 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente e il presidente onorario.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall’amministratore più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

# Articolo21.3) POTERI

L’amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva competenza dei soci.

All’organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo amministrativo.

In particolare, l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per l’aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

# Articolo 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della società spetta all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell’organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

# Articolo 21.5) COMPENSO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 36/2021 spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

I soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

# TITOLO V

**Organi di controllo**

# Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO

* 1. L’assemblea dei soci può nominare l’organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ.. Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest’ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
  2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.
  3. I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.
  4. Si applica l’articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

# TITOLO VI

**Libri sociali, scritture contabili e bilancio**

# Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:

* libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.:
* libro delle decisioni dell’organo di amministrazione;
* libro delle decisioni dell’organo di controllo;
* libro giornale;
* libro degli inventari.

# Articolo 24) BILANCIO

* 1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
  3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l’approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale, con le modalità di cui all’articolo 2364, cod. civ., l’assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  4. L’organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell’assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell’articolo 2478-*bis*, cod. civ..

# Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

25.1. Come indicato nell’articolo 5.1 è del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell’articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 fatto salvo quanto previsto dal comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

# TITOLO VII

**Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione**

# Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D’AZIENDA

* 1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
  2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.
  3. L’assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

1. nomina uno o più liquidatori;
2. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
5. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
6. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
   1. L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
   2. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all’articolo 2485, cod. civ. e le facoltà *ex* articolo 2486, cod. civ..

# Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, è devoluto ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

# TITOLO VIII

**Lavoratori e volontari**

# Articolo 28) LAVORATORI E VOLONTARI

* 1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
  4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  7. 28.7 E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche e del lavoro.

# TITOLO IX

**Disposizioni finali**

# Articolo 29 I Tesserati

* 1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

1. atleti;
2. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
3. giudici/arbitri; d)dirigenti;
4. tecnici, istruttori;
5. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata;
   1. La Società, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati.
   2. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
   3. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
   4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

# Articolo 30 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Rugby. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

# Articolo 31 - Rinvio

31.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.